



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legga Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216
e-mail: segreteria.campania@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Comunicato Ufficiale N.21/TFT del 3/02/2025

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il 3/02/2025
ha adottato i seguenti:

DISPOSITIVI

Fasc.034

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. G. Ciappa; Avv. M. Iannone; Avv. M. Lojacono.

Prot. 11679/60 pfi 24-25/PM/fb (Campionato 2° categoria)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. il sig. Marcello Di Marco, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Virtus Carano Calcio (già A.S.D. San Castrese Calcio): - della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Castrese Calcio, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sigg.ri Gaetano Bencivenga, Severino Colino, Gaetano Di Tuoro, Amar Mboup e Giulio Franco, nonché per avere consentito la loro partecipazione, nelle fila delle squadre schierate dalla A.S.D. Virtus Carano Calcio (già A.S.D. San Castrese Calcio), alle seguenti gare tutte valide per il campionato di Seconda Categoria, ed in particolare: il calciatore sig. Gaetano Bencivenga alla gara San Castrese Calcio – Real San Giovanni del 3.12.2023, il calciatore sig. Severino Colino alla gara Cervino Calcio – San Castrese Calcio del 4.12.2023, i calciatori sigg.ri Gaetano Di Tuoro ed Amar Mboup alla gara Atletico Sparanise - San Castrese Calcio del 3.3.2024 ed il calciatore sig. Giulio Franco alla gara San Castrese Calcio – Polisportiva Gricignano del 5.11.2023; nonché per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

2. il sig. Armando De Paris, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Virtus Carano Calcio (già A.S.D. San Castrese Calcio): - della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, le distinte di gara consegnate agli arbitri delle squadre schierate dalla società A.S.D. San Castrese Calcio nelle quali sono indicati i nominativi dei seguenti calciatori, attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento degli stessi, in occasione delle gare di seguito indicate per ciascuno, tutte valide per il campionato di Seconda Categoria: del calciatore sig. Gaetano Bencivenga per la gara San Castrese Calcio – Real San Giovanni del 3.12.2023; del calciatore sig. Severino Colino per la gara Cervino Calcio - San Castrese Calcio del 4.2.2024; dei calciatori sigg.ri Gaetano Di Tuoro e Amar Mboup per la gara Atletico Sparanise – San Castrese Calcio del 3.3.2024; del calciatore sig. Giulio Franco per la gara San Castrese Calcio – Polisportiva Gricignano del 5.11.2023;

3. il sig. Gaetano Bencivenga, calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Virtus Carano Calcio (già A.S.D. San Castrese Calcio): - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. San Castrese Calcio, alla gara San Castrese Calcio – Real San Giovanni del 3.12.2023 valevole per il campionato

di Seconda Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

4. il sig. Severino Colino, calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Virtus Carano Calcio (già A.S.D. San Castrese Calcio): - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. San Castrese Calcio, alla gara Cervino Calcio - San Castrese Calcio del 4.2.2024 valevole per il campionato di Seconda Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

5. il sig. Gaetano Di Tuoro, calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Virtus Carano Calcio (già A.S.D. San Castrese Calcio): - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. San Castrese Calcio, alla gara Atletico Sparanise - San Castrese Calcio del 3.3.2024, valevole per il campionato di Seconda Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

6. il sig. Giulio Franco, calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Virtus Carano Calcio (già A.S.D. San Castrese Calcio): - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. San Castrese Calcio alla gara San Castrese Calcio – Polisportiva Gricignano del 5.11.2023, valevole per il campionato di Seconda Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

7. il sig. Amar Mboup, calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Virtus Carano Calcio (già A.S.D. San Castrese Calcio): - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. San Castrese Calcio alla gara Atletico Sparanise - San Castrese Calcio del 3.3.2024, valevole per il campionato di Seconda Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

8. la A.S.D. Virtus Carano Calcio (già A.S.D. San Castrese Calcio) a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Marcello Di Marco, Armando De Paris, Gaetano Bencivenga, Severino Colino, Gaetano Di Tuoro, Giulio Franco e Amar Mboup così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Gaetano Di Tuoro, tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Giulio Franco, tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Amar Mboup, tre (3) giornate di squalifica; il sig. Gaetano Bencivenga, all'epoca dei fatti soggetto non tesserato della società, la sanzione di tre (3) giornate di squalifica; per la società A.S.D. Virtus Carano Calcio (già A.S.D. San Castrese Calcio) la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 400,00 di ammenda; ed a seguito di patteggiamento: il calciatore Severino Colino, due (2) giornate di squalifica; il sig. Armando De Paris, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; il sig. Marcello Di Marco, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione.

Il Tribunale, ritiene di dover ridurre le sanzioni inflitte e specificamente della società Virtus Carano Calcio in quanto con la documentazione depositata il giorno 6/8/2024 è stata regolarmente registrata con cambio societario (al posto di San Castrese Calcio) e pertanto sono subentrati il Presidente nonché le altri componenti societarie nuove e diverse dalla stagione 2023/2024 nella quale sono accaduti i fatti di cui al deferimento. Pertanto anche a seguito di provvedimento (depositato) del Tribunale Federale della Toscana del 2/08/2024-

n.6, Questo Tribunale ritenendo di condividere l'orientamento, infligge alla società Virtus Carano Calcio, punti due (2) di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione ed euro 400,00 di ammenda, conferma per le altre posizioni. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Gaetano Di Tuoro, tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Giulio Franco, tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Amar Mboup, tre (3) giornate di squalifica; il sig. Gaetano Bencivenga, all'epoca dei fatti soggetto non tesserato della società, la sanzione di tre (3) giornate di squalifica; per la società A.S.D. Virtus Carano Calcio (già A.S.D. San Castrese Calcio) la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 400,00 di ammenda; ed a seguito di patteggiamento: il calciatore Severino Colino, due (2) giornate di squalifica; il sig. Armando De Paris, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; il sig. Marcello Di Marco, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione.

Così deciso in Napoli, in data 27.01.2025

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.026

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone.

Prot. 11348/33 pfi 24-25/PM/fl/mf (Under 16 Regionale)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. il sig. **Francesco Pepe**, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Anгри 1927: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale

2. il sig. **Fabio Pepe**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società U.S. Anгри 1927: - della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.

3. il sig. **Francesco Vertolomo**, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società U.S. Anгри 1927: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F.

4. la società **U.S. Anгри 1927** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Francesco Pepe, Fabio Pepe e Francesco Vertolomo così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per: il calciatore Francesco Vertolomo, tre (3) giornate di squalifica; ed a seguito di patteggiamento: il sig. Francesco Pepe, all'epoca dei fatti amministratore unico della società, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; il sig. Fabio Pepe, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società U.S. Anгри 1927 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2024/2025 ed € 200,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 3.02.2025

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.036

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone.

Prot. 12022/68 pfi 24-25/PM/pe (3° cat. Salerno)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1) il sig. **Antonio Vincenzo Di Ruggiero**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Altavilla Silentina 2012: per rispondere: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla Altavilla Silentina 2012, alle gare Castelvernieri - Altavilla Silentina 2012 del 4.2.2024 ed Altavilla Silentina 2012 - ASD Marina Eboli 23 Calcio del 24.2.2024, entrambe valevoli per il girone B del campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini dell'idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per: il calciatore Antonio Vincenzo Di Ruggiero, quattro (4) giornate di squalifica; Così deciso in Napoli, in data 3.02.2025

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.038

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone.

Prot. 11960/44 pfi 24-25/PM/fb (Campionato Under 19)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. il sig. **Marco Chirico**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASR ASD Pilade Bronzetti: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale; della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.

2. il sig. **Stefano Bertone**, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società ASR ASD Pilade Bronzetti: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.

3. il sig. **Amougui Belobo Louis Marie**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società ASR ASD Pilade Bronzetti: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art 43, comma 1, delle N.O.I.F.

4. la società **ASR ASD Pilade Bronzetti** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Marco Chirico, Stefano Bertone ed Amougui Belobo Louis Marie così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per: il calciatore Amougui Belobo Louis Marie, tre (3) giornate di squalifica; il sig. Stefano Bertone, all'epoca dei fatti soggetto non tesserato della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig. Marco Chirico, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società ASR ASD Pilade Bronzetti la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 300,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 3.02.2025

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.039

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone.

Prot. 12096/77 pfi 24-25/PM/ag (Under 14 -na)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Armando Mariniello**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società Internapoli S.S.D. a r.l.; per rispondere: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Real Forio 2014 - Internapoli S.S.D. A.R.L. del 9.12.2023 valevole per il girone E del campionato Under 14 Provinciale, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società Internapoli S.S.D. a r.l. nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Calone Ciro, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per: il sig. Armando Mariniello, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione.

Così deciso in Napoli, in data 3.02.2025

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.034

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone.

Prot. 11960/44 pfi 24-25/PM/fb (Campionato Under 19)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

la sig.ra **Maria Adiletta**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Valentino 1975: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere la stessa, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Valentino 1975,

2. il sig. **Sergio Velardo**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. San Valentino 1975: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.

3. il sig. **Bah Adama**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art.2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'in-terno e nell'interesse della società A.S.D. San Valentino 1975: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

4. il sig. **Christian Antonio Gambardella**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno

e nell'interesse della società A.S.D. San Valentino 1975: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

5. il sig. **Giuseppe Tortora**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rile-vante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società ASD San Valentino 1975: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

6. la società **A.S.D. San Valentino 1975** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Maria Adiletta, Velardo Sergio, Bah Adama, Christian Antonio Gambardella e Giuseppe Tortora così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per: il calciatore Giuseppe Tortora, cinque (5) giornate di squalifica; il calciatore Christian Antonio Gambardella, cinque (5) giornate di squalifica; il calciatore Bah Adama, cinque (5) giornate di squalifica; il sig. Sergio Velardo, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; il sig.ra Maria Adiletta, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società A.S.D. San Valentino 1975 la penalizzazione di punti quattro (4) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 450,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 3.02.2025

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@Ind.it

Pubblicato in Napoli, li 3 Febbraio 2025

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**